

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2023**

**532/2023/R/GAS**

**MODIFICHE AI REQUISITI MINIMI E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI  
DELL'ANALISI COSTI BENEFICI DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE DI  
TRASPORTO DEL GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1273<sup>a</sup> riunione del 21 novembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2018/2001/UE);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.(di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 e s.m.i. (di seguito: legge 115/15);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 come convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2017, 654/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 689/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 689/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 468/2018/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Requisiti minimi);
- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2022, 470/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 470/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 122/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 122/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2023, 220/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 220/2023/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL (di seguito: documento 173/2023/R/EEL);
- la comunicazione di Snam del 10 novembre 2023 (prot. Autorità 71425 del 14 novembre 2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, prevede che “*ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto*”;
- l’articolo 16 del decreto legislativo 93/11, come modificato con legge 115/15, prevede che il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) un Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto (di seguito: Piano) contenente le misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente e che l’Autorità, ricevuto il Piano, lo sottoponga a consultazione secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati della consultazione;
- ai sensi dell’articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11, l’Autorità: a) valuta se il Piano contenga tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva; b) verifica la coerenza del Piano con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (TYNDP), di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) 715/2009; c) ha il potere di richiedere al gestore del sistema di trasporto modifiche al Piano;

- l’Autorità è tenuta a valutare l’efficienza del servizio di trasporto; in tale prospettiva, essa verifica che la scelta degli investimenti individuati nei Piani sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza, pena il loro mancato o parziale riconoscimento tariffario, in coerenza:
  - a) con le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 481/95 in materia di economicità e redditività dei servizi di pubblica utilità;
  - b) con la disciplina tariffaria dell’attività di trasporto, che prevede: i) il riconoscimento in tariffa dei costi relativi agli investimenti “a condizione che [questi] siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità” e che gli stessi siano inclusi nei Piani e siano approvati dall’Autorità ai fini dei riconoscimenti tariffari ai sensi della deliberazione 468/2018/R/GAS; ii) il riconoscimento nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili nei casi in cui risultino, in esito alle valutazioni di Piano, benefici inferiori ai costi (rif. all’articolo 5, commi 1 e 2, della RTTG 2024-2027);
- alla luce dell’attuale contesto normativo, esiste una significativa relazione tra le valutazioni in materia di investimenti svolte ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 93/11, finalizzate ad identificare le scelte di sviluppo e adeguamento delle reti di trasporto, e i criteri di individuazione del perimetro della rete nazionale e regionale di gasdotti ai sensi del decreto legislativo 164/00; in particolare, la valutazione dei Piani ha la finalità di identificare le scelte impegnative per le imprese di trasporto, relative allo sviluppo e all’adeguamento delle proprie reti, rispetto alle quali l’aggiornamento del perimetro delle reti di trasporto assume la funzione di cristallizzare il perimetro delle infrastrutture realizzate, o comunque in fase di realizzazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 468/2018/R/GAS l’Autorità ha introdotto nuove disposizioni in relazione alle modalità di consultazione dei Piani, e Requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per l’analisi costi-benefici (di seguito: ACB) degli interventi (Requisiti minimi), rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza dell’Autorità;
- con le deliberazioni 654/2017/R/EEL e 689/2017/R/GAS, in un’ottica di intersectorialità e complementarità tra i settori elettrico e gas (c.d. *sector coupling*), e al fine di garantire coerenza nelle ipotesi per la pianificazione delle infrastrutture di trasporto nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Autorità ha disposto che le società Terna S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. predispongano scenari coordinati per i Piani;
- al fine di garantire un’applicazione uniforme dell’ACB nei Piani dei diversi gestori, la deliberazione 468/2018/R/GAS ha conferito mandato all’impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam), di redigere una proposta di Criteri

applicativi ACB per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto contenuti nei Piani (di seguito: Criteri applicativi ACB), da sviluppare in coerenza con i Requisiti minimi;

- con la deliberazione 470/2022/R/GAS, è stata fissata al 31 dicembre 2023 la scadenza per la trasmissione all’Autorità dei Piani relativi all’anno 2023;
- i Piani 2024 - per i quali vige l’obbligo di presentazione all’Autorità entro il 31 gennaio 2024 - dovrebbero includere i medesimi progetti contenuti nei Piani 2023;
- ai sensi del punto 4 della deliberazione 122/2023/R/GAS è stato conferito mandato all’impresa maggiore di trasporto di adeguare i Criteri applicativi ACB per tener conto delle modifiche dei Requisiti minimi introdotte con la medesima deliberazione e di sottoporli all’Autorità per la relativa approvazione;
- la medesima deliberazione 122/2023/R/GAS ha inoltre disposto una revisione dell’articolo 6 della deliberazione 468/2018/R/GAS, in materia di documenti propedeutici all’elaborazione dei Piani, prevedendo, in particolare, che l’impresa maggiore di trasporto possa presentare proposte di aggiornamento dei Criteri applicativi ACB all’Autorità, “*previa consultazione con i soggetti interessati*” e che le proposte siano “*valutate e approvate dall’Autorità*”, e applicate a decorrere dai Piani relativi all’anno successivo;
- con la deliberazione 220/2023/R/GAS, in applicazione del decreto legislativo 199/21, di attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, l’Autorità ha adottato disposizioni in materia di ottimizzazione delle connessioni di biometano e di semplificazione delle direttive connessioni, nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS, che comportano un aggiornamento automatico dei Criteri applicativi, ai fini di mero allineamento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con comunicazione del 20 giugno 2023 (prot. Autorità 43098 del 23 giugno 2023) Snam ha trasmesso il documento Criteri applicativi ACB, aggiornato allo scopo di recepire le modifiche ai Requisiti minimi disposte con le deliberazioni 122/2023/R/GAS e 220/2023/R/GAS, evidenziando al contempo la propria intenzione di presentare ulteriori proposte di aggiornamento dei Criteri applicativi ACB secondo il processo contemplato all’articolo 6 della deliberazione 468/2018/R/GAS;
- con comunicazione del 30 giugno 2023 (prot. Autorità 44426 del 30 giugno 2023) l’allora Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha richiesto l’avvio della relativa consultazione;
- in data 4 agosto 2023, Snam ha avviato la consultazione pubblica della propria proposta di Criteri applicativi ACB;
- durante la consultazione pubblica, in data 25 settembre 2023, Snam ha organizzato un *webinar* finalizzato alla presentazione delle proposte di modifica e integrazione ai Criteri applicativi ACB sottoposte a consultazione; le proposte hanno riguardato in particolare:

- a) la modifica del beneficio esistente *B1 – Variazione del costo di approvvigionamento* in modo che esso tenga conto della variazione del costo di approvvigionamento determinata non solo da una nuova fonte di supply, ma anche dall’incremento delle fonti esistenti;
  - b) la potenziale introduzione di un nuovo beneficio *B4i - Costi di investimento evitati relativamente ad altri elementi della rete di trasporto*, finalizzato a valorizzare i costi evitati sull’asset oggetto di intervento o su altri asset esistenti, resi possibili dall’intervento oggetto di analisi, indipendentemente da eventuali obblighi o prescrizioni autorizzative;
  - c) l’introduzione di un nuovo beneficio *B4t – Costo evitato relativo alla riduzione del costo di trasporto per il sistema italiano*, da applicarsi agli interventi finalizzati ad un incremento strutturale dei transiti gas sul territorio nazionale e che valorizzi i flussi incrementali di gas naturale abilitati dal progetto;
  - d) una nuova perimetrazione del beneficio B5, prima limitato a contabilizzare la riduzione delle sole esternalità negative associate a emissioni CO<sub>2</sub>, e potenzialmente ora finalizzato a tener conto della variazione di esternalità negative associate a emissioni di tutti i gas climalteranti;
  - e) l’eliminazione dell’analisi a due stadi di cui all’articolo 12.6 dei Requisiti minimi, in ragione della limitata differenza tra le due valutazioni e della volontà di uniformare la metodologia a quanto applicato al settore della trasmissione elettrica;
- le proposte di modifica e integrazione ai Criteri applicativi ACB sottoposte a consultazione hanno trovato generale condivisione tra i soggetti intervenuti; inoltre, nel corso del *webinar* di consultazione pubblica è emersa la richiesta che l’analisi dei benefici non sia da ripetere per investimenti già in fase di realizzazione ed è stato osservato che tale disposizione si applica per l’analisi costi benefici della trasmissione elettrica;
  - in data 10 novembre 2023, Snam ha presentato all’Autorità per l’approvazione la propria proposta di Criteri applicativi ACB che tiene conto degli esiti del processo di consultazione, delle osservazioni pervenute e di interlocuzioni con gli Uffici della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità;
  - in particolare, tale proposta indica la definizione di una soglia di spesa sostenuta pari almeno al 5% della spesa totale stimata del progetto per ritenere un intervento già in fase di realizzazione;
  - riguardo il tema dell’individuazione di una soglia percentuale di spesa di investimento utile a identificare un investimento come “avviato”, nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, l’Autorità ha espresso un proprio primo orientamento a definire come investimenti avviati quelli con percentuale di investimento sostenuto superiore al 10% rispetto al costo di investimento previsto;

**RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:**

- modificare i Requisiti minimi per tenere conto delle proposte di modifica ai Criteri applicativi ACB avanzate dall'impresa maggiore di trasporto, delle osservazioni emerse in sede di consultazione e della necessità di progressiva convergenza tra metodologie per l'ACB del settore del trasporto gas e della trasmissione elettrica, in particolare riguardo: i) la limitazione del beneficio relativo a costi di investimento evitati ai soli costi necessari per obblighi legislativi o autorizzativi, ii) l'aggiornamento dei benefici B5 e B6 relativi alle emissioni climalteranti e non climalteranti, iii) l'eliminazione di elementi di dettaglio per il calcolo dei benefici, che sono trattati nel documento di criteri applicativi, iv) l'eliminazione dell'analisi costi benefici a due stadi e v) l'esplicitazione di alcuni effetti di trasferimento monetario uscenti dal sistema energetico nazionale;
- inoltre, a seguito di una osservazione emersa in sede di consultazione, disporre che per gli interventi in fase di realizzazione, per i quali sia stata sostenuta una spesa pari almeno al 10% del costo di investimento stimato, che siano già stati oggetto di una analisi costi benefici in precedenti edizioni del Piano di sviluppo, e in relazione ai quali l'Autorità non abbia espresso una valutazione contraria o sospensiva, possono essere presentati i risultati relativi ai benefici della preesistente ACB, fornendo l'eventuale aggiornamento dei costi e degli indicatori sintetici di performance economica nell'ambito delle schede progetto; in tale ambito sia altresì opportuno definire specifiche disposizioni volte a mitigare il rischio – anche solo potenziale – di comportamenti opportunistici di incremento dei costi già sostenuti o di riduzione del costo di investimento atteso, al fine di evitare lo scrutinio dei benefici da parte dell'Autorità, e il conseguente rischio di realizzazione di un investimento a bassa utilità per il sistema; approvare le proposte di modifica dei Criteri applicativi ACB tenendo conto degli aspetti sopra richiamati;
- in un'ottica di semplificazione amministrativa, prevedere una deroga dall'obbligo di predisposizione delle ACB per gli interventi contenuti nei Piani 31 dicembre 2023

**DELIBERA**

1. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS (Requisiti minimi):
  - a) all'Articolo 1, comma 1.1, alla lettera g), le parole “i gestori predispongono” sono sostituite da “ciascun gestore predispone”;
  - b) all'Articolo 2:
    - i. al comma 2.1 le parole “predisposto dai gestori del sistema di trasporto” sono eliminate;

- ii. al comma 2.1, lettera *dbis*) le parole “mediante *interconnector* e mediante *merchant line*” sono sostituite da “da promotori terzi di progetti di trasporto”;
- iii. al comma 2.1, lettera h) le parole “nello scenario di Piano” sono sostituite da “nell’orizzonte decennale di Piano”;
- c) all’Articolo 3:
  - i. al comma 3.1, le parole “I gestori del sistema di trasporto corredano il Piano” sono sostituite da “Ciascun gestore del sistema di trasporto correda il Piano”;
  - ii. al comma 3.2, le parole “e degli eventuali contributi percepiti” sono eliminate;
  - iii. al comma 3.4, lettera d), le parole “messa in esercizio degli investimenti residui” sono sostituite da “messa in esercizio di ciascuno degli investimenti residui”;
  - iv. al comma 3.4, la lettera e) è soppressa;
- d) all’Articolo 9, dopo il comma 9.3, è inserito il seguente comma:

“9.4 Per ciascun intervento in fase di realizzazione, per il quale sia stata sostenuta una spesa pari almeno al 10% del costo di investimento stimato, che sia già stato oggetto di una analisi costi benefici ai sensi del Titolo 3 del presente provvedimento, e in relazione al quale l’Autorità non abbia espresso una valutazione contraria o sospensiva, possono essere presentati i risultati relativi ai benefici della precedente analisi costi benefici, fornendo l’eventuale aggiornamento dei costi e degli indicatori di sintesi economica nell’ambito della scheda progetto. In tale circostanza, il Piano indica l’anno in cui è stata eseguita l’analisi dei benefici. Ai fini dell’applicazione della soglia di costo del presente comma, la spesa sostenuta non include costi funzionali alla sola acquisizione di materiali senza attività in campo, quali ad esempio pagamenti in acconto o messa a magazzino di materiali.”;
- e) all’Articolo 10, comma 10.4, lettera g), le parole “per gli interventi in fase di realizzazione” sono eliminate;
- f) all’Articolo 11:
  - i. al comma 11.1, le parole “meramente qualitativa” sono eliminate;
  - ii. al comma 11.3:
    - in relazione al beneficio B4, le parole “Costi evitati” sono sostituite da “Costi evitati di investimento che sarebbero stati sostenuti nello scenario controfattuale per obblighi normativi o prescrizioni autorizzative”;
    - in relazione al beneficio B5, le parole “emissioni di CO<sub>2</sub>” sono sostituite da “emissioni di gas climalteranti”;
    - in relazione al beneficio B6, le parole “emissioni non CO<sub>2</sub>” sono sostituite da “emissioni di gas inquinanti non climalteranti”
    - in relazione al beneficio B8, le parole “Riduzione dei costi” sono sostituite da “Variazione dei costi operativi”;

- iii. i commi 11.9, 11.10 e 11.11 sono soppressi;
- iv. al comma 11.13:
  - le parole “emissioni non CO<sub>2</sub>” sono sostituite da “emissioni di gas inquinanti non climalteranti”,
  - le parole “riduzione delle emissioni di altri gas climalteranti ad effetto globale (cd. gas a effetto serra), ivi incluse le emissioni di gas in atmosfera (c.d. *methane leakage*), e” sono sostituite da “variazione delle emissioni di gas”;
  - le parole “in base al medesimo criterio di cui al comma 11.10,” sono eliminate;
- v. al comma 11.14*bis*, le parole “Riduzione dei costi di compressione” sono sostituite da “Variazione dei costi operativi di compressione”;
- g) all’Articolo 12:
  - i. al comma 12.5, le parole “eventuali contributi in conto capitale percepiti” sono sostituite da “eventuali contributi in conto capitale aggiudicati o già percepiti”;
  - ii. il comma 12.6 è soppresso;
- h) all’Articolo 14:
  - i. nel titolo, dopo le parole “indicatori quantitativi” sono inserite le parole “ed effetti di trasferimento monetario”;
  - ii. dopo il comma 14.4, è inserito il seguente comma:

“14.5 A completamento delle analisi monetarie e quantitative, possono essere presentati eventuali ulteriori effetti di trasferimento monetario. In particolare:

    - T1 - Trasferimento monetario verso altri sistemi nazionali in caso di penali;
    - T2 - Trasferimento monetario determinato da corrispettivi tariffari entranti o uscenti dal sistema italiano”;
- i) all’Appendice recante gli elementi costitutivi della scheda intervento, nella Tabella 3 - Rappresentazione degli esiti dell’analisi costi-benefici:
  - i. nella sezione “Analisi dei benefici (rif. Articolo 11)”, l’elenco delle singole categorie di beneficio è sostituito dalle seguenti parole “Rappresentazione di ciascuna categoria di beneficio di cui all’Articolo 11, comma 3.”;
  - ii. nel titolo della sezione “Indicatori di *performance* economica (rif. Articolo 10 e comma 12.6 e 13.1, lettera b))” le parole “12.6 e” sono eliminate;
  - iii. il titolo della sezione “Indicatori quantitativi (Articolo 14)” viene sostituito da “Indicatori quantitativi e trasferimenti monetari (Articolo 14)”;in tale sezione dopo l’indicatore “Indice di capacità bidirezionale (BPI)” sono inseriti i seguenti due indicatori: “T1 - Trasferimento monetario verso altri sistemi nazionali in caso di penali” e “T2 - Trasferimento monetario determinato da corrispettivi tariffari entranti o uscenti dal sistema italiano”;



2. di approvare la proposta di Criteri applicativi ACB per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale, fatta eccezione per l'aggiornamento della definizione di investimenti in fase di realizzazione per i quali può essere accettata l'analisi dei benefici di cui al Piano di sviluppo precedente;
3. di disporre che Snam provveda all'aggiornamento automatico dei Criteri applicativi ai contenuti dell'Allegato A della deliberazione 468/2018/R/GAS, come modificati e integrati dal presente provvedimento, e pubblichi tale documento entro il 30 novembre 2023;
4. di prevedere una deroga dall'obbligo di applicazione dell'analisi costi benefici per i Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto relativi all'anno 2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS come modificato dal presente provvedimento, e la proposta di Criteri applicativi ACB sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*